



COMUNE DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL PALASPORT

Approvato con deliberazione CC n. 50 del 15/06/2010

In vigore dall'8 Luglio 2010

Modificato con deliberazione CC n. 16 del 27/04/2012

Modificato con deliberazione CC n. 38 del 30/05/2016

Modificato con deliberazione CC n. 50 del 28/07/2022



INDICE:

Articolo 1: Oggetto e principi generali

Articolo 2: Modalità di gestione

Articolo 3: Utilizzo del Palasport

Articolo 4: Destinatari della concessione degli spazi

articolo 5: Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi

Articolo 6: Sospensioni, decadenza e revoca delle assegnazioni

Articolo 7: Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Articolo 8: Soggetti concessionari.

Articolo 9: Canone di utilizzo e tariffe

Articolo 10: Utenze

Articolo 11: Manutenzione straordinaria

Articolo 12: Pubblicità commerciale

Articolo 13: Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altro

Articolo 14: Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Articolo 15: Sospensione

Articolo 16: Entrata in vigore



Art. 1 - Oggetto e principi generali

1. Il Comune di Vinci con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del Palasport comunale, denominato "Falcone e Borsellino", ubicato in Via Caduti del Lavoro, 6, nella Frazione di Sovigliana, nel rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 e il relativo regolamento attuativo, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La palestra è così composta:
 - palestra principale
 - palestra ausiliaria
 - servizi igienici
 - spogliatoi
3. La gestione e l'uso del Palasport devono essere improntate ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e sono finalizzate:
 - a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell'impianto.
 - b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
 - c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
 - d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 2 - Modalità di gestione

1. La gestione del Palasport può essere:
 - 1) effettuata direttamente dall'amministrazione, in economia, qualora quest'ultima lo ritenga opportuno e sostenibile attraverso proprio personale impiegato, con possibilità di affidamento a terzi dei soli servizi di custodia e pulizia del Palasport;
 - 2) affidata a terzi, o in regime di concessione o tramite project financing, all'esito di una procedura conforme alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in materia di impianti sportivi.In tale caso il gestore dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e il rispetto del principio di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che facciano richiesta al concessionario.
2. Spetta all'Amministrazione comunale, con propria delibera di Giunta stabilire la modalità di gestione del Palasport, in conformità a quanto stabilito nel punto precedente, e, in caso di affidamento a terzi in concessione, la durata dello stesso, e l'ammontare del canone di utilizzo, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 3 – Utilizzo del Palasport

1. Durante l'anno scolastico la palestra principale è utilizzata dal lunedì al venerdì (salvo diversa programmazione degli orari scolastici) in orario antimeridiano dalla scuola secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci.
2. In caso di programmazione scolastica che preveda lo svolgimento di lezioni anche pomeridiane o durante la mattinata di sabato, l'istituto scolastico potrà utilizzare la palestra principale per un massimo di due giorni alla settimana, con orario da concordare successivamente con il servizio comunale competente e l'eventuale gestore.
3. L'istituto scolastico potrà utilizzare la palestra ausiliaria. In tal caso la direzione scolastica dovrà presentare la programmazione entro il 31 luglio di ogni anno al servizio comunale competente, e all'eventuale gestore.
4. In orario pomeridiano nei mesi da metà settembre a fine giugno e in orario antimeridiano (indicativamente da metà giugno a metà settembre) il Palasport sarà utilizzato secondo la programmazione effettuata direttamente dall'Ente o dell'eventuale gestore, nei termini e modalità stabilite dal presente regolamento.



5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare il Palasport per proprie necessità per un massimo di 15 giorni all'anno, annui, senza alcun onere finanziario in capo alla stessa.

6. Il concessionario potrà sottoscrivere accordi di collaborazione con gli istituti scolastici di Vinci, informando preventivamente l'Ufficio Sport del Comune di Vinci.

Art. 4- Destinatari della concessione degli spazi

1. Gli spazi del Palasport Falcone e Borsellino sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - e) Società sportive professionistiche;
 - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
 - h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.
2. In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

Art. 5- Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi

1. Le domande di assegnazione degli spazi da parte dei soggetti di cui all'Articolo 4, vengono presentate:

- a) all'Ufficio Sport, qualora il Palasport sia gestito direttamente dall'Ente;
- b) al soggetto affidatario del servizio di gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione, in virtù delle tempistiche e modalità previste dal comma 2 del presente articolo, e che verranno pubblicizzate dall'Amministrazione in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia la programmazione.

2. L'Amministrazione, o il soggetto gestore, avviano le procedure di acquisizione delle istanze, di norma entro il 15 luglio tramite un avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito dell'Ente sia in ipotesi di gestione diretta, sia qualora la gestione sia affidata a terzi. In quest'ultimo caso, il gestore ha l'obbligo di rendere noto l'avviso stesso nelle modalità ritenute più efficaci, e mettere a disposizione dei richiedenti i moduli all'uopo predisposti, in ottemperanza ai criteri di cui al comma 4.

3. L'assegnazione e la conseguente programmazione annuale di norma dovrà concludersi di norma entro il 30 agosto di ciascun anno. Specifica comunicazione dovrà essere inoltrata agli assegnatari e a coloro che non sono risultati assegnatari, con idonea motivazione.

4. Nell'assegnare gli spazi annualmente l'Ufficio Sport, o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione.

5. In caso di affidamento a terzi, al soggetto gestore è comunque garantita una riserva massima del 30% per organizzare autonome attività sportive e ricreative.

6. In caso di pluralità di richieste di uno spazio per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà tenuto di conto dei soggetti richiedenti e delle attività svolte, secondo il seguente ordine di priorità:



a) Associazioni sportive o società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio nel Comune di Vinci;

b) Numero degli iscritti residenti nel Comune di Vinci;

c) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Si specifica che per le associazioni sportive o società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio del Comune di Vinci le richieste, per gli spazi, relative alle partite ufficiali di campionato avranno la priorità rispetto agli spazi concessi per gli allenamenti .

Nel caso in cui sia il gestore a provvedere alla programmazione, l'Amministrazione comunale si riserva di intervenire in caso di controversia per l'assegnazione degli spazi e degli orari di utilizzo, al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti e il corretto avvicendamento degli utenti.

7. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per la quale viene rilasciata.

8. Il concessionario dovrà trasmettere il programma delle assegnazioni all'Ufficio Sport.

9. Ad associazioni o società che, in occasioni di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere nuovamente concesso l'uso degli spazi:

- fino a saldo del debito, qualora si tratti di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'uso dello spazio;

- fino a completo risarcimento del danno o ripristino dello stato dei luoghi qualora siano state violate le prescrizioni in ordine all'uso dell'impianto.

10. In ipotesi di gestione diretta, agli assegnatari sarà rilasciato un atto di concessione contenente le prescrizioni da osservare.

11. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

12. Oltre alle concessioni annuali sono ammesse concessioni per uso straordinario, se compatibili con la programmazione annuale. L'uso straordinario o occasionale del Palasport , può essere autorizzato dai soggetti di cui all'art. 4 purché non si modifichi la programmazione già effettuata o, in caso contrario, solo qualora comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa. L'istanza dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della data richiesta e l'eventuale autorizzazione da parte del gestore dovrà essere trasmessa al competente Serviziocomunale.

13. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, l'impianto sportivo può essere concesso in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti. In tal caso il gestore è tenuto a comunicare le iniziative extrasportive in programma, e a ottenere le necessarie autorizzazioni. L'amministrazione si riserva di vietare tali iniziative se in violazione di legge, o contrarie all'ordine pubblico, o qualora nella medesima giornata siano già programmate iniziative istituzionali e/o patrocinate dall'ente nel Palasport.

14. Non potranno essere rilasciate concessioni ad associazioni e/o società per manifestazioni che contrarie all'ordine pubblico, vietate dalla legge, o che possano pregiudicare la sicurezza pubblica.

Art. 6 - Sospensioni, decadenza e revoca delle assegnazioni

1. L'ufficio sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse, per ragioni di protezione civile, e per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le



modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. L'ufficio sport o il soggetto affidatario hanno facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative indicate nell'atto di concessione;
- d) abbiano arrecato danni al Palasport e/o alle attrezzature sportive e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- e) non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione.

3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere avallato dall'Ufficio competente.

3. L'ufficio sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali del Palasport attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi dalle proprie cose gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza.

2. Il Comune o il gestore e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al gestore atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o del gestore o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4. L'accesso agli spogliatoi ed all'impianto durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

5. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

6. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Vinci o del gestore. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al gestore e sotto la propria responsabilità dovrà



acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano necessarie.

Art. 8 – Soggetti concessionari.

1. La gestione del palasport comunale è affidata in concessione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

2. In via residuale l'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli appena menzionati potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione a favore di un soggetto di cui al comma 1.

3. La concessione in gestione del Palasport, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa vigente in materia. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- esperienza nel settore, capacità gestionale, capacità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nel Palasport;

- organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune, offerta a rialzo sul canone.

4. In ogni caso la selezione deve prevedere la valutazione di progetti che consentano la stima dei profili economici e tecnici della gestione.

5. Il Comune stipula con il soggetto risultato concessionario una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del concessionario, con riferimento alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso e che dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'oggetto della concessione;

- Durata della convenzione;

- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;

- Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;

- Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita)

- Applicazione e riscossione tariffe;

- pagamento da parte del concessionario di un canone, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

- pagamento utenze, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 10.

- Manutenzione ordinaria e cura del Palasport;

- Norme sul personale in servizio;

- Garanzie e idonee coperture assicurative;

- Divieto di sub concessione per le attività principali della concessione;

- Oneri derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008;

- Forme di controllo da parte del Comune;

- Obblighi del concessionario.

Art. 9 Canone di utilizzo e tariffe

1. Per l'utilizzo del Palasport da parte dei propri associati o di terzi, il soggetto gestore dovrà corrispondere al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone concessorio stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. L'Amministrazione ha facoltà, con propria deliberazione, di stabilire, stante la sussistenza di circostanze particolari, l'azzeramento del canone. In caso di mancata approvazione della delibera, si intende confermato l'importo approvato con l'ultima determinazione.

2. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che saranno introitati per l'utilizzo dell'impianto:

- i proventi delle attività organizzate direttamente;



- le tariffe relative all'utilizzazione versate dai soggetti utilizzatori. Le tariffe sono deliberate annualmente dall'Amministrazione comunale. In mancanza di specifica delibera, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente
- i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno del Palasport, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente
- i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

Art. 10 – Utenze

1. Stante l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico in orario antimeridiano, restano a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi ai consumi di luce, acqua, gas metano e Tassa sui rifiuti.
2. L'ente si riserva di prevedere nella convezione col concessionario l'onere di quest'ultimo corrispondere al Comune di Vinci un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese per i consumi di luce, acqua e gas relativi alle giornate di sabato e domenica nelle quali l'impianto sia stato utilizzato da soggetti non assegnatari annuali degli spazi e/o per manifestazioni extrasportive e/o per iniziative del gestore sopra indicate. L'importo eventuale corrispondente sarà detratto di cui sopra verrà detratto dal contributo per il riequilibrio economico finanziario indicato dal gestore in sede di offerta economica.

Art. 11- Manutenzione straordinaria

1. Fa carico al Comune di Vinci la manutenzione straordinaria dell'impianto, delle attrezzature.
2. In caso di gestione da parte di un concessionario, il referente nei rapporti con l'Ente dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile in merito alla necessità di intervento di manutenzione straordinaria.
3. Il Comune comunicherà al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria con un preavviso dell'inizio degli stessi di almeno 30 giorni.

Art. 12 - Pubblicità commerciale

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni al Palasport.

Art. 13 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altro

All'interno dell'impianto, compatibilmente con gli spazi disponibili, il gestore potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e comunicazione all'Ufficio competente. In caso di attivazione senza le dovute autorizzazioni e comunicazione, il Gestore sarà tenuto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 14 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.
2. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 15 – Sospensione

1.L'A.C. potrà sospendere temporaneamente la concessione del Palasport:

- a) nel caso fosse necessario per manifestazioni sportive di particolare rilievo



- b) per ragioni tecniche contingenti e/o situazioni che pregiudichino la sicurezza
 - c) per ragioni di forza maggiore che rendano inagibile l'impianto
 - d) per ragioni di Protezione Civile
2. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali che non consentano tale preavviso.
 3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale di approvazione.